



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312
www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 9 del 06/07/2016

OGGETTO	Proroga incarico di direzione dell'Area "Tecnica" all'Arch. Taibi Raimondo cat. D6 dipendente del comune di Santa Elisabetta utilizzato in convenzione presso questo Comune, ed attribuzione allo stesso delle funzioni di cui all'art. 51 comma 3 legge 8 giugno 1990, n 142 e successive modifiche ed integrazioni
----------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di luglio, in Cattolica Eraclea e nella Residenza municipale,

IL SINDACO

del Comune, in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del comune;

Premesso che tra il Comune di Santa Elisabetta e questo Comune, è stata stipulata ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004, una convenzione, che prevede l'utilizzazione per mesi quattro per nove ore settimanali, del dipendente del comune di Santa Elisabetta Arch. Taibi Raimondo in servizio a tempo indeterminato presso il comune predetto in qualità di Istruttore Direttivo inquadrato nella categoria D, posizione economica D/6 per lo svolgimento di identiche mansioni il cui schema è stato approvato con atto di G.M. n 95 del 27/08/2013;

Che l'incarico oggetto della suddetta convenzione con atto di G.M. n 154 del 30/12/2013 è stato prorogato fino al 31/12/2014 e con successivi atti di G.M. è stato ulteriormente prorogato, in esecuzione al nulla osta del comune di Santa Elisabetta, fino al 30/06/2016;

Dato atto che con nota 15/06/2016 prot. 5921 è stata richiesta al comune di Santa Elisabetta la proroga della convenzione stipulata in data 03/09/2013 fino al 30/12/2016,

Visto il nulla osta del Comune di Santa Elisabetta, rilasciato il 05/07/2016, assunto al protocollo il 05/07/2016 al n 7008, con il quale in riferimento alla richiesta di questo Ente, viene autorizzato l'utilizzo dell'Arch. Raimondo Taibi fino al 30/12/2016, alle stesse condizioni della convenzione sopra citata;

Ritenuto attribuire conseguentemente all'Arch. Taibi Raimondo le funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n 142 e successive modifiche ed integrazioni per la direzione dell'Area Tecnica;

Considerato che l'Arch. Sopracitato assicura altresì, altra attività lavorativa nelle ore pomeridiane del martedì e, ove necessario anche in giornate diverse, al di fuori delle 36 ore ordinarie d'obbligo, prestate in entrambi i comuni.

Reputato pertanto, per le motivazioni testè esplicitate attribuire allo stesso, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del CCNL del 31 marzo 1999 e degli art. 13 e 14 del CCNL 20/01/2004, e fatta salva la facoltà per il Comune di rideterminare l'importo in conseguenza dell'eventuale modifica dell'assetto organizzativo della struttura comunale:

- a. Una retribuzione di posizione pari a € 10.000,00 annui lordi per tredici mensilità rapportata al periodo di utilizzo;
- b. Una retribuzione di risultato che non potrà superare l'importo massimo del 30% della retribuzione di posizione pari a € 3000,00 rapportata al periodo di utilizzo;
- c. Il rimborso delle spese di viaggio stabilito dal CCNL vigente per gli accessi effettuati

Vista la vigente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale riguardante il personale degli enti locali

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'autorizzazione del comune di Santa Elisabetta per l'utilizzo del dipendente Arch. Raimondo Taibi sino al 30/12/2016, nei modi e nelle condizioni previste nella convenzione del 03/09/2013, giusto nulla osta del 05/07/2016, assunto al prot. al n.7008 del 05/07/2016;
2. Di prorogare l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica all'arch. R. Taibi ininterrottamente fino al 30/12/2016;
3. Di attribuire conseguentemente all'Arch. Taibi Raimondo le funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n 142 e successive modifiche ed integrazioni,
4. Di attribuire allo stesso e fatta salva la facoltà per il Comune di rideterminare l'importo in conseguenza dell'eventuale modifica dell'assetto organizzativo della struttura comunale:
 - a. Una retribuzione di posizione pari a € 10.000,00 annui lordi per tredici mensilità rapportata ai mesi di utilizzo;
 - b. Una retribuzione di risultato che non potrà superare l'importo massimo di € 3000,00 pari al 30% della retribuzione di posizione rapportata ai mesi di utilizzo;
 - c. Il rimborso delle spese di viaggio stabilito dal CCNL vigente per gli accessi effettuati;
5. Di dare atto che il compenso di cui al precedente comma 4 viene attribuito ai sensi dell'art. 10 c. 2 del CCNL del 31/03/1999 come integrato dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/01/2004 il quale prevede che la retribuzione di posizione complessivamente percepita nei due enti convenzionati non superi l'importo annuo lordo di € 16.000,00;
6. Demandare al dirigente dell'Area Amministrativa e al dirigente dell'Area Finanziaria Contabile l'adozione dei conseguenti atti gestionali, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;
7. Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso al segretario Generale ed agli altri Capi area del Ente

La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
(Dott. Termine Nicolò)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

.....

.....